

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021. nn. 36, 37, 38, 39 e 40

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Referente

Dipartimento per lo Sport

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio delle deleghe di carattere integrativo e correttivo recate dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante appunto deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (e, segnatamente, degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della predetta legge).

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato a partire dalla legge 8 agosto 2019, n. 86. Alla legge delega hanno anzitutto fatto seguito i relativi decreti legislativi di attuazione e segnatamente: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; e, infine, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Successivamente, nell'esercizio delle deleghe di carattere integrativo e correttivo è stato già approvato un primo intervento, con il quale sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 36/2021 (decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

Il presente schema di decreto legislativo mira pertanto a completare l'esercizio della delega di carattere integrativo e correttivo, sia mediante i necessari interventi di carattere formale, inquadrabili come interventi in senso lato di coordinamento e formali, sia mediante interventi di carattere sostanziale, che tengono in debito conto anche le segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse e

dai soggetti a vario titolo interessati dalle disposizioni recate dal quadro normativo sul quale si intende intervenire.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento, per quanto d'interesse rispetto agli interventi integrativi e correttivi recati dallo schema di decreto legislativo, è anzitutto costituito dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, nonché dai relativi decreti legislativi di attuazione, come successivamente modificati e integrati, e segnatamente: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Si segnalano altresì, per completezza, l'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Milleproroghe 2023"), che ha prorogato di due mesi i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86, dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali i medesimi termini non fossero scaduti alla data di entrata in vigore della medesima legge; nonché il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'articolo 51 recante *Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Inoltre, lo schema di decreto legislativo apporta modifiche all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Ai fini delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo rilevano poi, fra l'altro, a vario titolo, le seguenti disposizioni: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968; legge 6 giugno 1974, n. 298 recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (cfr. articolo 1, comma 10 dello schema di decreto legislativo); decreto-

legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e, in particolare, l'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, in materia di comunicazioni al centro per l'impiego (cfr. spec. articolo 1, comma 16, lettera c), dello schema di decreto legislativo, relativo al solo comma 2 del predetto articolo 9-bis; nonché il comma 19, lettera e), dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo); codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in particolare, l'articolo 73 sul sistema pubblico di connettività; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 39 sul libro unico del lavoro; decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, l'articolo 43, nonché legge 17 ottobre 1967, n. 977 e, in particolare, l'articolo 3 (cfr. articolo 1, comma 22 dello schema di decreto legislativo); legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, il relativo articolo 1, comma 53, sul Limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (cfr. articolo 1, comma 27, lettera c), dello schema di decreto legislativo); decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP), e, in particolare, i relativi articoli 10 e 11 (cfr. articolo 1, comma 28 dello schema di decreto legislativo); decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, il relativo articolo 30 (cfr. articolo 4, comma 3, lettera g)).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali. Ai fini dell'approvazione dello schema di decreto è peraltro prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, 37 e 39, di cui agli articoli 1, 2 e 4. Inoltre, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e 40, di cui agli articoli 3 e 5.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga. Per completezza, si segnalano tuttavia, fra gli altri, i seguenti disegni di legge, afferenti a materie in senso lato sportive: AS581 recante Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana, presentato in data 8 marzo 2023, assegnato in data 5 aprile 2023 alla 7a Commissione permanente del Senato in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC868 recante Disciplina degli sport elettronici o virtuali (e-sport) e delle connesse attività professionali ed economiche, presentato in data 7 febbraio 2023, assegnato in data 30 marzo 2023 alla VII Commissione permanente della Camera in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC1143 recante Istituzione e disciplina delle palestre della salute per la qualità e la sicurezza delle strutture destinate all'attività fisico-motoria, presentato in data 9 maggio 2023, ancora da assegnare; AC1111 recante Delega al Governo per l'adozione di norme volte a conciliare lo studio universitario con la pratica sportiva agonistica, presentato in data 20 aprile 2023 e ancora da assegnare; AC836 recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, presentato in data 30 maggio 2023, assegnato in 5 maggio 2023 alla 7a Commissione permanente della Camera in sede referente e in corso di esame in commissione; AC1111 recante Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive, presentato in data 17 novembre 2022 e ancora da assegnare; AS252, recante Disciplina delle attività sportive dilettantistiche, presentato in data 27 ottobre 2022 e ancora da assegnare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale, non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto legislativo risulta compatibile con i principi eurounitari nonché con la relativa normativa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento non appare in contrasto con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le Convenzioni firmate dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea direttamente relativi al medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni; tuttavia, l'articolo 5, comma 1, modifica la definizione di "piste di discesa" recata dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, al fine di consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo *snowscout*. Inoltre, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica la definizione di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, lettera l).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 39 e 40, in attuazione delle deleghe - appunto di carattere integrativo e correttivo - attualmente aperte. Inoltre, lo schema di decreto legislativo interviene anche sull'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non comporta abrogazioni di precedenti atti normativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di decreto legislativo non ha effetto retroattivo, applicandosi dal giorno successivo della data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Si segnala che: ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera b) il trasporto di animali impiegati in attività sportive effettuato dal proprietario degli stessi non è soggetto all'applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298 recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; in relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni (cfr. articolo 1, comma 22 dello schema di decreto legislativo); i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, sino a euro 85.000,00, non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (cfr. articolo 1, comma 28 dello schema di decreto legislativo); alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30 (cfr. articolo 4, comma 3, lettera g)).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Lo schema di decreto legislativo interviene nell'esercizio delle deleghe di carattere integrativo correttivo recate dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (e, segnatamente, degli articoli 5, 6, 8 e 9 della già menzionata legge).

Per completezza si segnalano tra gli altri l'A.S. 581 recante Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio, al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana, presentato in data 8 marzo 2023, assegnato in data 5 aprile 2023 alla 7° Commissione permanente del Senato in sede referente e del quale non è ancora iniziato l'esame; AC1111 recante Delega al Governo per l'adozione di norme volte a conciliare lo studio universitario con la pratica sportiva agonistica, presentato in data 20 aprile 2023 e ancora da assegnare; AC836 recante Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al

Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive, presentato in data 30 maggio 2023, assegnato in 5 maggio 2023 alla 7a Commissione permanente della Camera in sede referente e in corso di esame in commissione.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Rispetto agli atti attuativi la cui adozione è specificamente stata prevista (in alcuni casi, *rectius*, ribadita) dal presente schema di decreto legislativo, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo, è prevista, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i contenuti della visita veterinaria di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, lettera *a*) dello schema di decreto legislativo, è prevista, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che stabilisca i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *e*) dello schema di decreto legislativo, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individuino le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di cui ai commi 3 (entro il 1° luglio 2023) e 4 (entro il 31 ottobre 2023) dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 37 dello schema di decreto legislativo, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che stabilisca l'organizzazione, le modalità di funzionamento, la composizione nonché le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, che dovrà essere istituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cfr. articolo 1, comma 37).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *e*), è previsto che con proprio decreto, l'Autorità di Governo delegata in materia di sport definisce le modalità di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.